

ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA MARCHE

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE

REGOLAMENTO INTERNO

SOMMARIO

Art. 1	Premessa	Art. 8	Tesoriere
Art. 2	Incompatibilità e conflitto di interessi	Art. 9	Elezione del Collegio dei revisori
Art. 3	Assemblea degli associati	Art. 10	Consulenti scientifici
Art. 4	Elezione del Consiglio Direttivo	Art. 11	Referenti provinciali
Art. 5	Elezione del Presidente	Art. 12	Sedi locali
Art. 6	Vice Presidente	Art. 13	Commissioni interne
Art. 7	Segretario		

Art. 1 Premessa

L'attività della Associazione Italiana Celiachia Marche è regolata dalla Statuto in vigore: il presente Regolamento interno disciplina gli aspetti operativi della vita associativa, integrando la disciplina generale dettata dallo Statuto stesso.

Art. 2 Incompatibilità e conflitto di interessi

Non sono eleggibili in uno degli Organi Sociali di cui all'art. 6, punti 2, 3 e 4, dello Statuto i Soci che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:

- rivestano la carica di Consulente scientifico o di componente del Comitato Scientifico;
- possano trarre dalla carica un vantaggio per la propria attività professionale;
- siano portatori di interessi professionali o commerciali, diretti o indiretti, legati alla produzione o alla distribuzione e vendita di alimenti per celiaci o ad attività diagnostiche e terapeutiche relative alla malattia celiaca e dermatite erpetiforme.

I Soci portatori di un interesse, diretto o indiretto, che non può essere realizzato se non a discapito dell'interesse associativo, è tenuto a segnalare il proprio conflitto di interessi (cfr. artt. 1388, 1394, 2373 e 2391 del Codice Civile) al Consiglio Direttivo e non partecipa alla discussione e al voto se la Delibera da assumere ha per oggetto tale interesse.

Art. 3 Assemblea dei Soci

Il Presidente convoca l'Assemblea Ordinaria dei Soci e quella Straordinaria nei casi e con le frequenze previste dallo Statuto.

La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, contenente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, da spedire ai soci con anticipo di almeno 20 giorni rispetto alla data fissata per la riunione.

L'avviso è trasmesso ai singoli Soci nel luogo indicato al momento dell'iscrizione con lo strumento ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo, al fine di agevolare il recapito della corrispondenza (a mezzo posta o fax o posta elettronica); è altresì pubblicato nel sito web dell'Associazione.

In assenza di comunicazione scritta, l'Assemblea è validamente costituita se siano presenti o rappresentati tutti i Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte per alzata di mano, ma su richiesta di almeno un quinto dei Soci presenti, possono essere deliberati a scrutinio segreto argomenti specifici.

Le votazioni per l'elezione degli Organi Sociali si tengono a scrutinio segreto, nelle modalità di cui agli articoli seguenti; a tal fine, all'atto dell'insediamento dell'Assemblea, il Presidente, su proposta dei Soci o, in assenza, di propria iniziativa, costituisce uno o più seggi elettorali, nominando per ciascun seggio almeno tre scrutatori.

Delle operazioni di voto è tenuto apposito verbale.

Art. 4 - Elezione del Consiglio Direttivo

Le candidature alla carica di Consigliere sono comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo in carica almeno 10 giorni prima della data prevista per l'Assemblea; il Presidente dispone quindi per la stampa delle schede di votazione che riportano l'elenco dei candidati con l'indicazione della provincia di provenienza. La lista dei candidati è in ogni caso esposta al pubblico nei locali in cui l'Assemblea è convocata.

Al momento del voto, un componente del seggio elettorale consegnerà la scheda al socio avente diritto al voto, secondo quanto previsto dallo Statuto, e il votante avrà diritto ad esprimere una preferenza per ciascuna provincia.

Dopo l'espressione del voto, la scheda è deposta nell'urna appositamente approntata presso il seggio; al termine delle votazioni, gli scrutatori procedono all'apertura della stessa e al conteggio dei voti.

Dei candidati che hanno ottenuto voti viene redatto apposito elenco, in ordine decrescente di voti ottenuti, ed i primi 9 di tale elenco sono proclamati eletti.

Al momento della proclamazione del nuovo Consiglio Direttivo, l'Assemblea può decidere che in caso di necessità di sostituzione di un Consigliere, subentri il primo dei non eletti della provincia di provenienza del Consigliere da sostituire.

Art. 5 – Elezione del Presidente

Nel corso della prima riunione successiva alla Assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo procede alla elezione, tra i suoi componenti, del Presidente.

L'elezione si tiene con scrutinio segreto: ogni Consigliere può esprimere una sola preferenza.

Viene proclamato quale Presidente il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; se nessuno dei Consiglieri raggiunge tale maggioranza, si procede ad ulteriore votazione, nel corso della quale i votanti possono esprimere preferenza per uno dei due candidati che nel corso della prima votazione hanno ottenuto più voti.

Art. 6 – Vice Presidente

Il Vice Presidente, nominato a termini di Statuto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, coadiuva attivamente con il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente può assolvere a specifici mandati conferiti dal Consiglio.

Art. 7 – Segretario

Il Segretario, nominato a termini di Statuto dal Consiglio Direttivo e scelto tra i suoi membri, dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge i compiti demandati dal Presidente o dal Consiglio. Il Segretario coadiuva attivamente il Presidente nell'esplicazione della sua attività, occupandosi in particolare di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, di attendere alla corrispondenza, alla tenuta dei libri sociali e alla diramazione delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché dei lavori preparatori che tali riunioni richiedono.

Art. 8 – Tesoriere

Il Tesoriere, nominato a termini di Statuto dal Consiglio Direttivo (scelto tra i suoi membri), provvede alla gestione dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, alla tenuta della contabilità, alla predisposizione dello schema di rendiconto annuale.

Il Tesoriere può avvalersi dell'apporto di consulenti esterni, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, al fine di assicurare le professionalità necessarie e il pieno rispetto della norma; ha poteri di firma sui conti correnti dell'Associazione ed effettua le operazioni bancarie.

Il Tesoriere si rapporta in maniera continuativa con il Presidente e con il Segretario.

Art. 9 – Elezione del Collegio dei Revisori

Le candidature alla carica di Revisore dei conti sono presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo in carica almeno 10 giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per le elezioni. La candidatura può essere avanzata dai Soci per sé stessi o per altri Soci, fermi restando i requisiti richiesti dallo Statuto. L'elezione si tiene a scrutinio segreto e ogni Socio può esprimere, sulla scheda appositamente predisposta dal Consiglio Direttivo e consegnata a cura del seggio elettorale, tre preferenze tra i candidati.

Risultano eletti i tre candidati che abbiano ottenuto più voti; i due candidati collocati ai successivi due posti, in ordine di preferenze, assumono la carica di Revisore supplente.

Il Collegio elegge al proprio interno, durante la prima riunione convocata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, il suo Presidente.

Al fine della predisposizione della relazione di accompagnamento al bilancio annuale prevista dallo Statuto, il Consiglio Direttivo presenta lo schema di bilancio approvato al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della data prevista per la tenuta dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 10 – Consulenti scientifici

L'Assemblea può nominare un Consulente Scientifico o costituire un Comitato Scientifico, a termini di Statuto, che collabora con il Consiglio Direttivo:

- per l'allestimento della sessione scientifica dei congressi regionali;
- nella tenuta dei rapporti con le Istituzioni pubbliche e private;
- nell'approfondimento delle problematiche diagnostiche e terapeutiche legate alla celiachia;
- per la partecipazione alle sessioni allargate del Comitato Scientifico Nazionale in qualità di referenti scientifici regionali.

I candidati alla carica di Consulente Scientifico o di membro del Comitato Scientifico sono scelti dal Consiglio Direttivo tra candidati in possesso di esperienze maturate in ambito nazionale ed internazionale nel campo della celiachia e sono presentati ai Soci in occasione dell'Assemblea.

Art. 11 – Referenti provinciali

Il Consiglio Direttivo può affidare a un Consigliere l'incarico di "referente" per la provincia di provenienza, con compiti di collegamento tra il Consiglio e il territorio.

Il referente provinciale si fa carico, con adeguate attività, di promuovere l'attività dell'Associazione nel proprio territorio, di monitorare e riconoscere i bisogni dei Soci, farsi portavoce presso il Consiglio Direttivo delle istanze avanzate e delle soluzioni proposte.

Il referente può, ricorrendone le condizioni, proporre la costituzione di una sede locale nell'ambito del proprio territorio.

Art. 12 – Sedi locali

Allo scopo di valorizzare l'apporto dei singoli associati, il Consiglio Direttivo può istituire una sede locale per ciascuna provincia, che fa capo al referente provinciale, a servizio della comunità locale ed espressione decentrata dell'Associazione.

La sede locale promuove in ambito territoriale l'attività dell'Associazione in conformità alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; possono essere individuati al suo interno responsabili per specifiche attività gestionali operative, cui il Consiglio Direttivo fa riferimento.

La sede locale non è dotata di autonomia finanziaria né giuridica, rappresentando una articolazione territoriale della Associazione costituita in ambito regionale; l'esplicazione della sua attività e la promozione di eventi locali rispondenti al mandato statutario è preventivamente comunicata dal referente provinciale al Consiglio Direttivo.

Il reperimento di fondi, a copertura dei costi delle iniziative da intraprendere o ad implementazione dell'attività associativa, è autorizzato dal Consiglio, al quale è presentato apposito progetto.

Art. 13 – Commissioni interne

Il Consiglio direttivo può costituire commissioni interne all'Associazione cui affidare specifiche funzioni tese alla realizzazione di particolari attività, coerenti con i fini associativi; all'atto della istituzione il Consiglio determina la composizione, i compiti e i limiti della Commissione.

La Commissione relaziona sulla propria attività con la periodicità prevista per le riunioni dello stesso Consiglio.

Ai componenti della Commissione è dovuto, a termini di Statuto, il rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento delle attività.